



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

PARTNERS

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FABIO LARUSSA
DR. FRANCESCO BASILE

ASSOCIATES

DR. IDA ZACCARDI
DR. CARLO COSTANTINI
RAG. EUGENIO MORETTI
DR. VALENTINA ILARIO
DR. DANIELA IERINÒ

Roma, 4/12/2012

BOLLETTINO INFORMATIVO n.10/2012

Acconto IVA

Come di consueto Vi ricordiamo che entro il prossimo 27/12 deve essere effettuato il versamento dell'acconto IVA; la normativa non è mutata rispetto agli anni precedenti, per cui è sempre possibile adottare uno dei tre metodi alternativi previsti dalla legge:

- 1) metodo storico: si versa l'88% dell'IVA dovuta per il mese di Dicembre 2011 (contribuenti mensili) o per il versamento annuale 2011 (contribuenti trimestrali), senza tener conto dell'eventuale acconto 2011 versato;
- 2) metodo previsionale: si versa l'88% dell'IVA che si prevede che risulterà a debito nella liquidazione periodica relativa a Dicembre 2012 (contribuenti mensili) o nella liquidazione annuale 2012 (contribuenti trimestrali);
- 3) metodo analitico: si versa l'intero importo dell'IVA scaturente dalla liquidazione straordinaria fatta al 20/12/2012 (che comprende il periodo 1/12-20/12 per i contribuenti mensili e 1/10-20/12 per i contribuenti trimestrali).

L'acconto **non** deve essere versato se l'importo che risulta dai suddetti conteggi non supera € 103,29.

Nuovo regime IVA per cassa

Ricordiamo che dal 1° dicembre è entrato in vigore il nuovo regime IVA per cassa, che abbiamo illustrato nel nostro precedente bollettino informativo n.9/2012: per comodità riportiamo quanto avevamo lì specificato con gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Il nuovo regime presenta notevoli differenze rispetto a quello attualmente vigente, in quanto:

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986

cod. fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

- 1) possono accedervi tutti i soggetti IVA che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, che prevedono di realizzare nel primo anno) un volume d'affari non superiore a 2.000.000 €, mentre in precedenza la soglia di ingresso era fissata a 200.000 €: pertanto la platea dei soggetti potenzialmente interessati si amplia notevolmente, fermo restando che l'adesione al regime rimane facoltativa;
- 2) il precedente regime poteva essere applicato, a scelta del contribuente che aveva esercitato l'opzione, operazione per operazione, mentre il regime attuale deve essere necessariamente applicato a tutte le operazioni effettuate (tranne le esclusioni previste dalla legge che esamineremo più avanti);
- 3) infine, e questa è la differenza fondamentale, i soggetti che scelgono il nuovo regime potranno detrarre l'IVA sugli acquisti soltanto dopo aver pagato i propri fornitori oppure dopo che sia trascorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata (ma sempre e comunque alle condizioni esistenti in quel momento), mentre – contrariamente a quanto avveniva col regime precedente – i loro clienti deterranno l'IVA sulle fatture ricevute secondo i criteri normali, a prescindere dal pagamento: in definitiva, la scelta per il nuovo regime coinvolgerà soltanto il soggetto che effettua l'opzione, e non avrà rilevanza né per i clienti né per i fornitori del soggetto stesso. In questo modo viene rimosso quello che era stato il maggiore ostacolo alla diffusione del precedente regime.

Come per il regime attuale, anche in questo caso l'IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi diviene esigibile, e quindi deve essere versata, solo dopo l'incasso del corrispettivo. L'imposta, comunque, sarà in ogni caso dovuta una volta trascorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che, prima della scadenza del termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali: in questo caso, infatti, l'esigibilità è rinviata fino all'effettivo incasso e limitatamente all'importo dello stesso, ovvero fino alla revoca della procedura.

Ulteriori analogie con il regime attualmente vigente sono costituite dal fatto che:

- deve essere effettuata una specifica annotazione su ciascuna fattura (*IVA per cassa ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012*);
- per utilizzare il nuovo regime è necessario effettuare una specifica opzione nella prima dichiarazione annuale successiva all'adozione del regime stesso; l'opzione avrà durata minima di tre anni, considerando il 2012 come anno pieno (in definitiva l'opzione sarà vincolante fino al 31/12/2014); parimenti, in caso di opzione esercitata fin dall'inizio dell'attività, il primo anno sarà considerato anno intero;

- il regime dell'IVA per cassa si applica soltanto alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione: pertanto sono escluse le operazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori o dei soggetti IVA quando effettuano acquisti nell'ambito della sfera personale, se sono persone fisiche, o nell'ambito della sfera istituzionale se sono enti non commerciali;
- la normativa non si applica a chi si avvale di regimi speciali (ad esempio soggetti che applicano il regime del margine, agenzie di viaggio, agricoltori, ecc.) ed alle operazioni soggette al *reverse charge*.

Nel caso in cui nel corso dell'anno venga superato il limite di 2.000.000 € di volume d'affari, il regime non potrà più essere applicato a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'opzione andrà effettuata nella prossima dichiarazione IVA e che la stessa avrà durata minima di tre anni, considerando il 2012 come anno pieno (in definitiva l'opzione sarà vincolante fino al 31/12/2014).

Infine, per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici non cambia nulla, per cui è sempre possibile applicare l'esigibilità differita senza limiti di tempo né di volume d'affari.

* * *

Con l'occasione ricordiamo anche che tutti i registri contabili meccanizzati devono essere stampati entro 3 mesi dalla scadenza delle dichiarazioni, e cioè entro il 31/12 e che la stessa scadenza è prevista per il libro inventari; il registro dei beni ammortizzabili, invece, deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della dichiarazione (30/9).

Ricordiamo inoltre che in caso di finanziamenti concessi dai soci a favore della propria società il relativo contratto è soggetto all'imposta di registro con l'aliquota del 3%, a meno che non sia redatto sotto forma di scambio di corrispondenza: pertanto, qualora si manifesti la necessità di operazioni di questo tipo, sarà opportuno predisporre per tempo la relativa corrispondenza, anche per attribuire la data certa all'operazione stessa.